

Giurisdizione in materia di TARI

13 novembre 2017

Una sentenza del TAR Veneto si occupa di TARI, chiarendo che il regolamento e le deliberazioni che approvano le tariffe sono atti immediatamente lesivi e, quindi, vanno impugnati davanti al TAR nell'ordinario termine decadenziale, mentre l'avviso di accertamento TARI va impugnato davanti al giudice tributario.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Si legge nella sentenza n. 939 del 2017: "Come correttamente eccepito dal Comune deve essere dichiarata l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) cod. proc. amm. per tardività della notifica.

Infatti il Regolamento TARI (così come la delibera di approvazione delle relative Tariffe) contiene disposizioni immediatamente vincolanti e direttamente lesive, con conseguente onere di immediata impugnazione nel termine decadenziale previsto dall'art. 29 cod. proc. amm. (da ultimo ex multis T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n.945/2016).

Nel presente caso tutte le Delibere di Consiglio Comunale impuginate dalla ricorrente sono state pubblicate in data 30 agosto 2014 e sono divenute esecutive, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.lgs. n.267/2000, in data 10 settembre 2014 (All.1, 2 e 4 del fascicolo del Comune).

Di conseguenza il ricorso, notificato in data 18 dicembre 2014, è chiaramente tardivo e se ne deve, pertanto, dichiarare l'irricevibilità in parte qua.

Il ricorso è, inoltre, inammissibile per difetto di giurisdizione relativamente all'impugnazione dell'avviso di pagamento TARI, rientrando la cognizione su tale atto nell'ambito della giurisdizione del Giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) D.Lgs n.546/1992.

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato parzialmente irricevibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) cod. proc. amm., con riferimento alla impugnazione delle D.C.C. del Comune di Auronzo di Cadore nn.26, 27 e 28 del 2014 e parzialmente inammissibile, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm., per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo con riguardo all'avviso di pagamento TARI".

Publicato il 20/10/2017

N. 00939/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2015, proposto da:

Luisa Maria Altamura rappresentata e difesa dall'avvocato Costantino Ventura, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;

contro

Comune di Auronzo di Cadore, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gaz, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 269;

per l'annullamento

della D.C.C. del Comune di Auronzo di Cadore n.26 del 27 agosto 2014, avente ad oggetto: "*Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC*" e del relativo regolamento allegato alla delibera;

della D.C.C. del Comune di Auronzo di Cadore n.27 del 27.8.2014, avente ad oggetto: "*Approvazione del piano finanziario del Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti relativamente all'anno 2014*", e del relativo piano finanziario allegato alla delibera;

della D.C.C. del Comune di Auronzo di Cadore n.28 del 27.8.2014, avente ad oggetto: "*Approvazione delle tariffe della componente TARI (Tributo comunale sulla gestione dei rifiuti urbani) dell'imposta unica comunale (I.U.C.) relativamente all'anno 2014*";

dell'avviso di pagamento per la tassa dei rifiuti TARI - Anno 2014 n.52 del 21.10.2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Auronzo di Cadore;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2017 il dott. Michele Pizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 18 dicembre 2014 la Sig.ra Luisa Maria Altamura, esponendo di essere proprietaria per la metà ed usufruttaria per la restante metà di una villa situata nel Comune di Auronzo di Cadore per uso stagionale e di essere l'unica obbligata al pagamento della TARI relativa alla suddetta villa, ha impugnato le Delibere di Consiglio Comunale meglio indicate in epigrafe, unitamente all'avviso di pagamento TARI, deducendo la violazione dell'art. 1, commi 639, 651, 652, 659 lett. b), 667 e 668 L.n.147/2013, violazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 ed 8 e degli allegati 1 e 2 del D.P.R. n.158/1999, violazione dei *considerando* nn.1 e 26 e dell'art. 14 della Direttiva n.2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008, nonché violazione dell'art. 15 della Direttiva del Consiglio 15.07.1995 n.442, aggiunta dall'art. 1 della Direttiva del Consiglio n.156/1991, per aver il Comune di Auronzo di Cadore, con il Regolamento TARI adottato con D.C.C. n.26/2014, erroneamente previsto all'art. 17, per il calcolo della

TARI per i non residenti, un criterio presuntivo, basato sulla sola superficie dell'immobile, ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, in tal modo prevedendo surrettiziamente una imposta patrimoniale in violazione dell'art. 1, comma 639, L.n.147/2013, ed in violazione del principio comunitario "*chi inquina paga*".

Si è costituito in giudizio il Comune di Auronzo di Cadore chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità per difetto di giurisdizione nella parte in cui è stato impugnato l'avviso di pagamento TARI, nonché l'irricevibilità per tardività relativamente all'impugnazione del presupposto Regolamento TARI.

Le parti hanno depositato memorie insistendo nelle rispettive difese.

All'udienza pubblica del 5 ottobre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione. Come correttamente eccepito dal Comune deve essere dichiarata l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) cod. proc. amm. per tardività della notifica.

Infatti il Regolamento TARI (così come la delibera di approvazione delle relative Tariffe) contiene disposizioni immediatamente vincolanti e direttamente lesive, con conseguente onere di immediata impugnazione nel termine decadenziale previsto dall'art. 29 cod. proc. amm. (da ultimo *ex multis* T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n.945/2016).

Nel presente caso tutte le Delibere di Consiglio Comunale impugunate dalla ricorrente sono state pubblicate in data 30 agosto 2014 e sono divenute esecutive, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.lgs. n.267/2000, in data 10 settembre 2014 (All.1, 2 e 4 del fascicolo del Comune).

Di conseguenza il ricorso, notificato in data 18 dicembre 2014, è chiaramente tardivo e se ne deve, pertanto, dichiarare l'irricevibilità *in parte qua*.

Il ricorso è, inoltre, inammissibile per difetto di giurisdizione relativamente all'impugnazione dell'avviso di pagamento TARI, rientrando la cognizione su tale atto nell'ambito della giurisdizione del Giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) D.Lgs n.546/1992.

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato parzialmente irricevibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) cod. proc. amm., con riferimento alla impugnazione delle D.C.C. del Comune di Auronzo di Cadore nn.26, 27 e 28 del 2014 e parzialmente inammissibile, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm., per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo con riguardo all'avviso di pagamento TARI.

In applicazione dell'istituto della *traslatio iudicii*, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11 cod. proc. amm., la causa, limitatamente all'impugnazione dell'avviso di pagamento TARI, può essere riassunta, nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, dinanzi al Giudice tributario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente irricevibile e parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo, declinando la giurisdizione a favore del Giudice tributario, verso cui opera la *translatio iudicii* nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Marco Rinaldi, Referendario

Michele Pizzi, Referendario, Estensore

Michele Pizzi

Claudio Rovis

IL SEGRETARIO